

RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA

rivista mensile di dottrina,
giurisprudenza e legislazione

diretta da
Giovanni Iudica - Ugo Carnevali

| estratto

La tutela del diritto all'immagine nei provvedimenti del garante della *privacy*

di Sabrina Peron



GIUFFRÈ EDITORE

| 217 LA TUTELA DELLE IMMAGINI NELLA DISCIPLINA DELLA PRIVACY

I

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, PROV. 18 GIUGNO 2009, N. 1623306 - PRES. E REL. PIZZETTI

Diritti della personalità - Privacy - Dati personali - Immagini - Raccolta - Trattamento - Consenso interessato.

(COST. ART. 2; D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, ARTT. I, 2, II, 136)

Al fine di assicurare un'adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla utilizzazione o dalla diffusione di immagini relative a comportamenti strettamente personali raccolte con tecniche intrusive all'interno di luoghi di privata dimora, all'insaputa degli interessati e, comunque, senza il loro consenso, nell'individuazione delle figure di « privata dimora » e dei luoghi « di sua appartenenza », appare assolutamente indifferente il requisito della « visibilità » del luogo « dall'esterno ». Ragion per cui viola i principi del Codice Privacy (artt. 1, 2, 11 e 136 ss.; v. anche art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), la raccolta di immagini attraverso un uso non corretto di una tecnica invasiva (teleobiettivo) e tale illiceità non viene meno per la circostanza che, su alcune di esse, sia stata adottata una tecnica di mascheramento del volto, né per il fatto che le immagini medesime siano state successivamente rielaborate con appositi software.

[In senso contrario Cass. pen., 1 ottobre 2008, Apparuti]

FATTO E DIRITTO. - Vista la segnalazione presentata il 27 maggio 2009 dall'avv. N.G. in nome e per conto dell'on. B., con la quale si lamenta l'illecita acquisizione, da parte del fotografo A.Z., di numerose immagini di persone, tra cui il segnalante, di cui 43 contenute in un *compact disk* allegato alla segnalazione stessa;

rilevato che, secondo quanto rappresentato nella segnalazione, le predette immagini sarebbero state raccolte, all'insaputa degli interessati, mediante potenti mezzi di ripresa, e che le stesse erano state destinate alla vendita a editori e a testate giornalistiche;

vista la richiesta di informazioni formulata il 28 maggio 2009 al predetto fotografo ai sensi dell'art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito « Codice »);

vista la nota di riscontro pervenuta da quest'ultimo nel termine fissato del 29 maggio 2009;

viste le controdeduzioni presentate dall'avv. G. in nome e per conto dell'on. B. il 30 maggio 2009;

vista l'ulteriore segnalazione presentata il 12 giugno 2009 dall'avv. G., in nome e per conto dell'on. B., a seguito di un articolo di *La Repubblica* del 12 giugno che contiene dichiarazioni del Sig. Z.;

visto il verbale dell'audizione tenuta in data 15 giugno 2009 alla quale ha partecipato il fotografo A.Z. assistito dall'avv. C.M., nonché la nota del 17 giugno 2009 presentata dallo stesso Sig. Z.;

visto il decreto di sequestro, disposto il 1° giugno 2009 ai sensi degli artt. 253 ss. c.p.p. dalla Procura della Repubblica di Roma, relativo anche a fotografie scattate all'interno di Villa ** nel maggio 2008 e durante le vacanze natalizie 2008-2009;

rilevato che durante l'audizione del 15 giugno il fotografo A.Z. ha riconosciuto che le 43 immagini allegate alla segnalazione del 28 maggio sono state da lui stesso realizzate; che, in partico-

lare, egli ha riscontrato che 27 immagini riguardano l'interno del parco di Villa ** o delle abitazioni in esso situate, 3 (cartella B4, foto n. 41, 42 e 43) un villaggio turistico di cui non ricorda il nome e 13 luoghi pubblici, tra i quali un aeroporto;

considerato che le 13 immagini raccolte in luoghi pubblici e le 3 immagini riprese nel villaggio turistico non presentano profili di illiceità nel trattamento dei dati, in quanto acquisite in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

rilevato, per contro, che le altre 27 fotografie ritraggono persone, all'interno del parco di Villa ** o delle abitazioni ivi situate, in situazioni ordinarie di vita privata o di normale attività di relazioni sociali o in atteggiamenti tipici del contesto di vacanza e di *relax*;

rilevato che il fotografo ha dichiarato, con specifico riferimento alle foto relative all'interno del parco di Villa ** o delle abitazioni ivi situate, che le stesse sono state riprese da luoghi esterni al parco con tecnica digitale e mediante un teleobiettivo e, successivamente, rielaborate con il programma «*Photoshop*»;

rilevato che il fotografo stesso ha riferito, altresì, che in relazione alla propria attività, nel periodo che va dal dicembre 2007 fino a tutto il 2008 ha realizzato numerosi servizi con centinaia di immagini, un numero imprecisato delle quali aventi oggetto e contenuto simili a quelle presenti nel campione mostrato, riprese con le stesse modalità e relative al medesimo luogo sopradescritto (interno del parco di Villa ** o delle abitazioni ivi situate);

rilevato che il Sig. Z. ha dichiarato di aver ceduto tutte le immagini relative all'attività da lui svolta fra il dicembre 2007 fino tutto il 2008 a un'agenzia di stampa colombiana denominata «*Ecoprensa*» e di non essere più in possesso di alcuna immagine attinente alla vicenda relativa alle segnalazioni dell'on. B., giacché il materiale fotografico che era rimasto in suo possesso è stato oggetto del sequestro effettuato dall'Arma dei carabinieri; e che, nella successiva memoria, qui pervenuta in data 17 giugno, il Sig. Z. ha sostenuto di non essere in grado di specificare, allo stato, tempi e modalità di cessione a *Ecoprensa* delle foto da lui scattate;

ritenuto che, a prescindere dai profili di rilevanza penale in ordine ai quali sono tuttora in corso accertamenti presso la Procura della Repubblica competente, le 27 riprese contenute nel *compact disk* relative all'interno del parco di Villa ** e delle abitazioni ivi situate configurano illecito trattamento dei dati personali, in quanto realizzate in violazione delle garanzie a tutela del domicilio. E invero non può disconoscersi all'interno del parco di Villa **, e ancor più all'interno di abitazioni ivi situate, la natura di luogo di privata dimora, secondo la definizione che ne dà la corrente giurisprudenza (cfr., in relazione agli artt. 614 e 615-*bis*, comma 1 e 2, c.p.: Cass. pen. n. 1237/2006, Trib. Milano, 17 novembre 1994, in *Dir. inf.*, 1995, 373, secondo cui, «ai fini della individuazione delle figure di "privata dimora" e "di sua appartenenza", appare assolutamente indifferente il requisito della "visibilità" del luogo dall'esterno»; vedi anche art. 3 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica);

considerato, altresì, che le immagini in questione sono state raccolte attraverso un uso non corretto di una tecnica invasiva (teleobiettivo); che tale profilo di illiceità non viene meno per la circostanza che, su alcune di esse, sia stata, in un momento peraltro successivo, adottata una tecnica di mascheramento del volto, né per il fatto che le immagini medesime siano state successivamente rielaborate con appositi «*software*»;

ritenuto, dunque, che il trattamento di tali immagini violi le disposizioni e i principi del Codice (artt. 1, 2, 11 e 136 ss.; v. anche art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali); e che tale illiceità si concretizzi sin dal momento della raccolta delle immagini, tenuto conto delle modalità con cui la stessa è avvenuta;

ritenuto, altresì, che tale valutazione si estende alle altre numerose riprese, aventi oggetto e contenuto simili alle precedenti, che il Sig. Z. asserisce di aver effettuato relativamente al medesimo luogo e con le medesime modalità, nell'arco temporale dal dicembre 2007 fino a tutto il 2008; e che, per contro, tale valutazione vada esclusa per eventuali altre riprese effettuate in luogo pubblico o aperto al pubblico;

considerato che i principi sin qui esposti — già ribaditi dal Garante in relazione a un trattamento di dati analogo a quello in esame, effettuato, mediante potenti e intrusivi mezzi di ripresa, dallo stesso fotografo e negli stessi luoghi, (provvedimenti del 21 aprile, 8 maggio e 13 settembre 2007, disponibili in www.garanteprivacy.it, doc. web nn. 1400655; 1409488 e 1620926) — trovano esplicita conferma anche in una recente decisione della Corte di cassazione (Cass. pen. Sez. V, del 22 febbraio 2008, n. 17408) con riferimento specifico alla nozione di privata dimora nell'ambito della tutela del domicilio (art. 14 Cost.);

considerato che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. c) e d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice);

rilevato, che si pone con seria evidenza la necessità di assicurare un'adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla utilizzazione o dalla diffusione di immagini relative a comportamenti strettamente personali raccolte con tecniche intrusive all'interno di luoghi di privata dimora, all'insaputa degli interessati e, comunque, senza il loro consenso;

rilevato che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-ter, del Codice;

viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

il Garante a) dichiara l'illiceità del trattamento e conseguentemente vieta, a chiunque ne sia o ne venga in possesso, ogni trattamento e, in particolare, la diffusione, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d) del Codice, delle 27 immagini contenute nel *compact disk*, che ritraggono, nel contesto e con le modalità descritte in motivazione, persone, tra cui il segnalante, all'interno del parco di Villa ** o delle abitazioni ivi situate;

b) conseguentemente è, altresì, vietato ogni trattamento e in particolare la diffusione, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d) del Codice, delle ulteriori immagini, aventi oggetto e contenuto simili, riprese, nel contesto e con le modalità descritte in motivazione, dal Sig. A.Z. all'interno del parco di Villa ** o delle abitazioni ivi situate, secondo quanto da lui stesso dichiarato a questo Garante;

c) dichiara non luogo a procedere in ordine alle 13 immagini raccolte in luoghi pubblici e alle altre 3 immagini raccolte nel villaggio turistico. (*Omissis*).

II

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, PROV. 6 MAGGIO 2009, N. 1615317 - PRES. PIZZETTI - REL. PAISSAN

Diritti della personalità - Giornalista - Diritto di cronaca - Raccolta dati personali - Immagini - Verifica correttezza dati - Obbligo - Necessità.

(COST. ART. 2; D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, ARTT. II, 136, 137)

La vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali riserva all'attività giornalistica un regime speciale il quale consente al giornalista di diffondere i dati anche senza il consenso degli interessati ma nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e in particolare di quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Ciò posto tuttavia il giornalista è tenuto al rispetto di alcuni principi generali applicabili a qualunque tipo di trattamento di dati che si traducono nel dovere di trattare i dati personali in modo corretto verificando anzitutto la loro esattezza. In questo contesto, concretizza un trattamento in violazione delle di-

sposizioni a tutela del diritto alla protezione dei dati e dell'identità personale, raccogliere informazioni non adeguatamente verificare e diffondere dati personali errati (in una fattispecie nella quale alcuni quotidiani avevano diffuso una fotografia tratta da un social network senza verificare la corrispondenza di identità tra la persona ivi rappresentata e quella oggetto del fatto di cronaca).

[In senso conforme Garante, 6 maggio 2009, n. 1615339]

FATTO. - È pervenuta al Garante una segnalazione con la quale il Sig. D.M. ha lamentato che sul quotidiano *Ciociaria Oggi* (edizioni del **) e *La Provincia*, cronaca di Frosinone (edizione del **) è stata erroneamente pubblicata una sua fotografia a corredo della notizia della morte di un giovane di Atina, suo omonimo, avvenuta a causa di un incidente stradale. Il segnalante ha precisato che la fotografia costituiva una riproduzione di quella associata al suo profilo personale presente sul *social network* «Facebook».

In relazione all'accaduto il segnalante, oltre a chiedere alle testate di pubblicare una rettifica della notizia, ha altresì denunciato il caso all'Autorità prospettando una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le testate hanno provveduto a soddisfare la richiesta del segnalante — di cui *Ciociaria Oggi* ha dato comunicazione anche al Garante — senza formulare ulteriori osservazioni sul caso, come richiesto dall'Autorità in sede di istruttoria.

DIRITTO. - Il caso trae origine dalla pubblicazione, su alcuni quotidiani a diffusione locale, della notizia relativa al decesso di un giovane a causa di un incidente stradale.

Al riguardo, il Garante ha sempre ricordato che la vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali riserva all'attività giornalistica un regime speciale (artt. 136 ss. Codice in materia di protezione dei dati personali — d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice» e allegato Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica) il quale consente al giornalista di diffondere i dati, anche senza il consenso degli interessati, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell'«essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico» (art. 137, comma 3, del Codice).

Ciò posto, il giornalista è però tenuto anche al rispetto di alcuni principi generali, applicabili a qualunque tipo di trattamento di dati e che si traducono, tra gli altri, nel dovere di trattare i dati personali in modo corretto, verificando innanzitutto la loro esattezza (art. 11, comma 1, lett. a) e c) del Codice).

Invero, tali principi, prima ancora dell'entrata in vigore della disciplina in materia di protezione dei dati personali, erano già affermati nelle leggi e nelle carte deontologiche che da tempo disciplinano il settore (l. 8 febbraio 1948, n. 47, e 3 febbraio 1963, n. 69; Carta dei doveri del giornalista — Documento CNOG-FNSI 8 luglio 1993), nonché consolidati attraverso una copiosa giurisprudenza, e costituiscono l'essenza di una corretta e professionale attività giornalistica.

Nel caso di specie, come è emerso dagli atti, le testate giornalistiche sopra individuate, al fine di dare un volto alla vittima dell'incidente, hanno diffuso una fotografia tratta da uno dei più frequentati *social networks*, senza verificare la corrispondenza di identità tra la persona ivi rappresentata e quella deceduta nell'incidente.

Preso atto della circostanza che le testate hanno provveduto a pubblicare una rettifica (*Ciociaria Oggi* del ** e *La Provincia*, cronaca di Frosinone del **), si deve comunque rilevare che la diffusione della suddetta fotografia a corredo della notizia dell'incidente stradale che ha causato la morte di un omonimo di Atina ha concretizzato un trattamento in violazione delle disposizioni a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e dell'identità personale, essendo state raccolte informazioni non adeguatamente verificate e diffusi dati personali errati.

Alla luce delle considerazioni svolte, va pertanto affermata l'illiceità del trattamento oggetto di segnalazione e, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, va disposto nei confronti di Nuova Editoriale *Ciociaria Oggi* e Effe Cooperativa Editore

riale S.p.a., quali editori, rispettivamente, di Ciociaria Oggi e La Provincia e titolari del trattamento di dati oggetto di segnalazione, il divieto di diffondere, anche tramite i siti *web* delle testate, la fotografia del segnalante nel contesto della notizia dell'incidente mortale occorso al giovane di Atina.

Si fa presente che in caso di inosservanza del divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-ter del Codice.

Resta impregiudicata la facoltà per l'interessato di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice).

Copia del presente provvedimento verrà inviata all'Ordine regionale dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza. (*Omissis*).

LA TUTELA DEL DIRITTO ALL'IMMAGINE NEI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE DELLA *PRIVACY*

di **Sabrina Peron** – *Avvocato in Milano*

La vigente disciplina in materia di *privacy* riserva al giornalista un regime speciale che gli consente di diffondere i dati anche senza il consenso degli interessati ma nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e in particolare di quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto di alcuni principi generali applicabili a qualunque tipo di trattamento di dati che si traducono nel dovere di acquisire e trattare i dati personali in modo corretto verificandone l'esattezza.

Sommario 1. Sulla corretta acquisizione delle immagini nell'ambito della normativa a tutela della *privacy*. —
2. Il diritto all'immagine.

1. SULLA CORRETTA ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI NELL'AMBITO DELLA NORMATIVA A TUTELA DELLA *PRIVACY*

È noto che nella vigente normativa in materia di *privacy* (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, o Codice *Privacy*), per l'attività giornalistica sono previste «regole semplificate in ordine all'informativa ed all'acquisizione del consenso, nonché altre prescrizioni volte a contemperare alcuni diritti della persona (in particolare, il diritto alla riservatezza) con il diritto di cronaca e con la libertà di espressione»⁽¹⁾. Difatti, come ricor-

⁽¹⁾ Così, Garante, 19 dicembre 2001, Finegil Editoriale S.p.A., in www.garanteprivacy.it. Sul punto, il Garante ha rimarcato che la scelta di non introdurre regole rigide trova la sua *ratio* in due ordini di considerazioni: da una parte, «la molteplicità e la varietà delle vicende di cronaca e dei soggetti che ne sono coinvolti, non consentono di stabilire a priori e in maniera categorica, quali dati possono essere raccolti e poi diffusi nel riferire sui singoli fatti»; dall'altra, una «codificazione minuziosa di

regole in questo ambito, risulterebbe inopportuna in un contesto nel quale sono assai differenziate le situazioni nelle quali occorre valutare nozioni generali dai confini non sempre immutati nel tempo (essenzialità dell'informazione, interesse pubblico, ecc.) e valorizzare al contempo l'autonomia e la responsabilità del giornalista (così Garante, Alcuni chiarimenti in risposta ai quesiti posti dall'Ordine nazionale dei giornalisti, in *Ordine Tabloid*, n. 7/8, 2004).

dato anche dal Garante nel secondo dei provvedimenti in esame, il c.d. Codice *Privacy* riserva all'attività giornalistica un regime speciale (artt. 136 ss. oltre al Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica), che consente al giornalista di diffondere i dati, « anche senza il consenso degli interessati, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico »⁽²⁾.

Dunque, al giornalista è riconosciuto uno « *status* » che lo esonera da tutta una serie di adempimenti che, altrimenti, renderebbero di fatto difficile, se non impossibile, l'esercizio della sua professione.

Ciò, tuttavia, non comporta che egli non sia tenuto anche al rispetto di alcuni principi generali, applicabili a qualunque tipo di trattamento di dati; principi che si traducono — tra gli altri — nel dovere di acquisire e trattare i dati personali in modo corretto, verificando innanzitutto la loro esattezza (art. 11, comma 1, lett. a) e c) Codice). Verifica che — ad esempio — è venuta a mancare nel secondo dei provvedimenti esaminati dal Garante e che qui si pubblicano, dove alcune testate avevano diffuso (senza il consenso dell'interessato), una fotografia tratta da uno dei più frequentati *social networks*, senza verificare la corrispondenza di identità tra la persona ivi rappresentata e quella coinvolta nel fatto di cronaca⁽³⁾.

Per quanto riguarda invece la corretta acquisizione dei dati personali — in particolare quando si tratta di immagini — il Garante ha anzitutto precisato che il fotografo, « è comunque tenuto a rendere palese la propria identità e attività di fotografo e ad astenersi dal ricorrere ad artifici e pressioni indebite per perseguire i propri scopi »⁽⁴⁾. Principio ribadito nel primo dei provvedimenti che qui si pubblica, laddove il Garante ha altresì puntualizzato la « necessità di assicurare un'adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla utilizzazione o dalla diffusione di immagini relative a comportamenti strettamente personali raccolte con tecniche intrusive all'interno di luoghi di privata dimora, all'insaputa degli interessati e, comunque, senza il loro consenso ». Quanto all'individuazione dei luoghi di privata dimora, secondo il Garante è « assolutamente indifferente il requisito della “visibilità” del luogo dall'esterno »⁽⁵⁾.

⁽²⁾ In questo senso anche Garante, 12 febbraio 2009, n. 1598380, in www.garanteprivacy.it.

⁽³⁾ Il medesimo principio è stato ribadito dal Garante in un caso del tutto simile in cui delle testate giornalistiche « *al fine di dare un volto a una delle vittime del terremoto, hanno diffuso — pur se con differenti modalità — una fotografia tratta da uno dei più frequentati social networks, senza verificare la corrispondenza di identità tra la persona ivi rappresentata e quella deceduta nel terremoto* », così Garante, 6 maggio 2009, n. 1615339, in www.garanteprivacy.it.

⁽⁴⁾ Garante, « *Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti* », Bollettino 6 maggio 2004, n. 50.

⁽⁵⁾ Così il Garante nel primo dei provvedimenti che qui si pubblica.

In senso contrario si segnala: Cass. pen., 1 otto-

bre 2008, Apparati, in *Ced Cass.*, rv. 241213, che ha stabilito che « *la ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra il reato di cui all'art. 615-bis, c.p., sempre che vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall'esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei; ne consegue che se l'azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza (fattispecie relativa ad una ripresa fotografica dalla strada pubblica di due persone che uscivano di casa e si trovavano in un cortile visibile dall'esterno)* ».

Sull'identificazione dei luoghi di privata dimora, si vedano anche: Cass. pen., 11 giugno 2008, Mi-

In ogni caso, il trattamento dei dati personali da parte del giornalista, « non può prescindere dal rispetto, oltre che del diritto di cronaca e dell'essenzialità dell'informazione, anche dei principi stabiliti dal Codice deontologico delle attività giornalistiche, cui deve riconoscersi natura di fonte normativa »⁽⁶⁾. Il principio di essenzialità che — secondo il Garante — comporta una particolare attenzione sulla reale necessità di divulgare dati, immagini e dettagli non strettamente necessari per dare conto di fatti di cronaca e vicende giudiziarie⁽⁷⁾. In altre parole, chi fa informazione è gravato del dovere preliminare di valutare quando una notizia sia effettivamente di inte-

straletti, in *Ced Cass.*, rv. 241587, secondo la quale « integra il delitto d'interferenza illecita nella vita privata (art. 615-bis c.p.) la condotta di colui che con l'uso di una macchina fotografica si procuri indebitamente immagini di ragazze, partecipanti al concorso di "Miss Italia", ritratte nude o seminude nel camerino appositamente adibito per consentire loro di cambiarsi d'abito, in quanto detto camerino rientra nei luoghi di privata dimora, intesi come luoghi che consentono una sia pur temporanea esclusiva disponibilità dello spazio, nel quale sia temporaneamente garantita un'area d'intimità e di riservatezza »; *Cass. pen.*, 25 maggio 2004, Bevilacqua, in *Ced Cass.*, rv. 230096, secondo cui « l'abitacolo di un'autovettura non può essere considerato privata dimora, in quanto sfornito dei requisiti minimi indispensabili per potersi risiedere in modo stabile per un apprezzabile lasso di tempo, né tanto meno appartenenza di privata dimora, in quanto non collegato in un rapporto funzionale di accessorietà o di servizio con la stessa »; *Cass. pen.*, 23 gennaio 2001, De Palma, in *Cass. pen.*, 2001, 275, secondo la quale « per "luogo di privata dimora" deve intendersi, di regola, un immobile, salva l'attribuibilità, in casi particolari, di detta qualificazione anche a beni mobili, ivi compresi anche i mezzi di trasporto, a condizione, però, che sussista l'attualità del loro uso per finalità private diverse dal trasporto (es.: la roulotte o il camper, per il nomade, lo sfollato o il turista che vi alloggia, a seconda dei casi, in via permanente o precaria; la barca, per il navigatore anche occasionale; la cabina di guida del camion per l'autista che si ferma a riposare o, al limite, anche l'autovettura adoperata da uno sfrattato o da un barbone per trascorrervi la notte) ». Il Garante ha recentemente diffuso un comunicato stampa nel quale si da atto che le « foto che ritraggono l'On. S.B. sul pontile di accesso di Villa ** e quelle che ritraggono familiari su un pontile e su una spiaggia, pubblicate in agosto su alcune testate, non configurano, al contrario di quanto accaduto in altri casi, un illecito trattamento di dati personali. L'Autorità ha osservato che i luoghi dove sono state riprese le immagini sono esposti, per loro natura, alla visibilità di terzi e in quanto tali, anche in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, non

possono considerarsi aree nelle quali possa vantarsi "una ragionevole aspettativa di intimità e riservatezza". L'Autorità ha dunque disposto l'archiviazione della segnalazione presentata a suo tempo », così comunicato stampa Garante, 11 settembre 2009, in www.garanteprivacy.it. (il testo del relativo provvedimento — al momento in cui è stata redatta la presente nota — non è ancora stato diffuso).

⁽⁶⁾ Così, testualmente, *Cass. pen.*, 5 marzo 2008, Bonolis, in *Ced Cass.*, rv. 239897.

⁽⁷⁾ Ad esempio il Garante è intervenuto più occasioni nei confronti di testate giornalistiche che, occupandosi di episodi di violenza sessuale su minori, pur avendo omesso di riferire il nome ed il cognome delle vittime, avevano riportato numerosi dettagli riferibili alle vittime stesse (ad es., iniziali del nome e cognome, sesso, età) e al contesto familiare e sociale di vita (ad es., quartiere di residenza, tipologia di scuola frequentata, professione dei genitori e di parenti, presenza in famiglia di fratelli o sorelle e/o di animali domestici, luoghi di villeggiatura frequentati, ecc.) o, ancora, dati relativi all'autore della violenza (ad es., grado di parentela con la vittima, professione, stato civile ecc.), la cui compresenza nel servizio giornalistico era idonea a rendere identificabili le vittime stesse. Per tale motivo è stato quindi disposto il divieto del trattamento per la violazione del principio di « essenzialità dell'informazione » (art. 137, comma 3, del Codice) e delle specifiche disposizioni a tutela dei minori. Infatti — fermo restando il divieto di carattere generale previsto dall'art. 734-bis c.p., di divulgare le generalità e l'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale, nel caso in cui la persona offesa da un reato sia minore di età — l'ordinamento vieta la divulgazione di elementi che anche indirettamente possano portare alla sua identificazione (art. 114, comma 6, c.p.p.; art. 7 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica; Carta di Treviso). Al riguardo tra i più recenti provvedimenti si vedano: Garante, 10 luglio 2008, n. 1536583; Garante, 2 ottobre 2008, n. 1557470, Garante, 16 febbraio 2009, n. 1590076, tutti reperibili in www.garanteprivacy.it.

resse pubblico e dell'ulteriore dovere di valutare quali particolari relativi a tale notizia possano considerarsi essenziali e, quindi, pubblicabili. Ad esempio, la diffusione di un determinato dato può essere ritenuta necessaria quando la sua conoscenza da parte del pubblico trova giustificazione nell'originalità dei fatti narrati, nel modo in cui gli stessi si sono svolti e nella particolarità dei soggetti che in essi sono coinvolti. Inoltre, il Garante ha precisato come l'interesse pubblico all'informazione debba valutarsi anche con riguardo al lasso di tempo eventualmente trascorso tra la verifica del fatto e la sua diffusione⁽⁸⁾.

Ovviamente, tali principi valgono anche nel caso di pubblicazione d'immagini, che sono pacificamente ritenute un dato personale. In particolare, diritto all'immagine — intesa come tutela della componente visivamente percepibile di una persona — rientra tra i diritti fondanti della dignità umana, con carattere assoluto, e personalissimo⁽⁹⁾. Difatti, « nell'ambito dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione; trattasi quindi di diritti omogenei essendo unico il bene protetto »⁽¹⁰⁾.

2. IL DIRITTO ALL'IMMAGINE

Tanto premesso, su un piano legislativo, si ricorda che il diritto all'immagine trae il suo fondamento dall'art. 2 Cost.; mentre la sua disciplina è ricavabile dall'art. 10 c.c. e dagli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d'autore (l. 22 aprile 1941, n. 633): l'art. 10 c.c. tutela i casi di abuso dell'immagine; l'art. 97 L.A. dispensa dall'acquisizione del consenso della persona ritratta (richiesto dall'art. 96 L.A.), quando la riproduzione dell'immagine appaia « giustificata dalla notorietà » della stessa, oppure « quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico »⁽¹¹⁾. A tale ultimo riguardo, però, la giurisprudenza ha precisato che il consenso non può implicitamente presumersi, quando vengono poste in essere « condotte neutre come uscire di casa o recarsi e trattenersi per un certo tempo su una spiaggia pubblica. Altro invero è presentarsi in luogo pubblico e dunque esporsi alla vista di chi si incontra occasionalmente, altro consentire alla pubblicazione della propria immagine e, dunque, alla fissazione di quell'immagine su una rivista ad ampia diffusione »⁽¹²⁾. Secondo il Garante, invece, non costituisce violazione della *privacy* la raccolta di immagini, realizzata senza artifici o raggiri, effettuata in un luogo aperto al pubblico (come, ad esempio, un ristorante o una spiaggia) dove chiunque avrebbe potuto fotografare o filmare persone note senza ricorrere all'uso scorretto di tecniche

⁽⁸⁾ Garante, 7 luglio 2005, n. 1091915, in www.garanteprivacy.it

⁽⁹⁾ Cfr. Trib. Venezia, 21 maggio 2008, n. 1185, in www.personaedanno.it.

⁽¹⁰⁾ Cass. civ., 10 maggio 2001, n. 6507, in *Giust. civ.*, 2001, I, 2644.

⁽¹¹⁾ Sul punto la dottrina, ha osservato come non appaia sufficiente « che la persona sia ritratta nella cornice di un luogo pubblico (una strada, una piazza, un pubblico giardino) »: dovendosi in più

« svolgersi in tale luogo un fatto d'una certa importanza a cui la riproduzione sia collegata » (così, DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Milano, 1992, 306.). In altre parole, il termine « fatto » così interpretato comporterebbe una qualificazione nel senso di episodio rilevante, per le sue singolarità o per le circostanze in cui si è verificato.

⁽¹²⁾ Così, Trib. Milano, 21 marzo 2002, in *AIDA*, 2003, 788-789.

invasive⁽⁴³⁾. In ogni caso, la norma fa altresì divieto di riproduzione del ritratto altrui quando ciò « *rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta* ».

Il quadro normativo così delineato tutela il diritto all'immagine sia come manifestazione del diritto alla riservatezza, sia come diritto di trarre dalla propria immagine un'utilità economica⁽⁴⁴⁾. Per tale motivo, nel nostro ordinamento vige il divieto, a carico dei terzi, di esporre o pubblicare l'altrui immagine, a meno che non ricorrano le scriminanti del consenso dell'interessato o della notorietà della persona effigiata o, infine, dei fatti di interesse pubblico (il tutto nel rispetto dei limiti dell'essenzialità dell'informazione e della dignità della persona).

Come si è visto, presupposto primario per la pubblicazione o diffusione dell'immagine altrui è il consenso dell'interessato. Difatti, sul presupposto che l'immagine è espressione del più generale diritto alla riservatezza, più volte la giurisprudenza ha ribadito il divieto di divulgazione del ritratto di una persona senza la prestazione di un consenso valido ai sensi dell'art. 96 L.A.⁽⁴⁵⁾. Come si è accennato, dalla prestazione del consenso è possibile prescindere — in via di eccezione — solo nei casi particolari previsti dall'art. 97 L.A. e dall'art. 137 Codice *Privacy*, ossia quando la riproduzione dell'immagine:

I. è collegata a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Ma con la precisazione che l'interesse pubblico che giustifica la pubblicazione di fotografie senza consenso dell'interessato, non sussiste: *a)* per immagini che attengono la sfera intima della vita privata di una persona⁽⁴⁶⁾; *b)* quando la loro pubblicazione/diffusione « *rechi pregiudizio all'onore e alla reputazione ed anche al decoro della persona ritrattata* »⁽⁴⁷⁾. Difatti, il Codice deontologico dispone che (salva in ogni caso l'essenzialità dell'informazione), il « *giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona* » (art. 8, comma 1);

II. è giustificata dalla notorietà della persona ritratta. Ma con la precisazione che la scriminante non è applicabile quando la pubblicazione/diffusione delle immagini non risponda alle esigenze di pubblica informazione. Ed a tale proposito l'art. 6, comma 2, del Codice *Privacy*, sancisce e ribadisce che la sfera privata delle persone note deve essere rispettata « *se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica* ». In altre parole, se è « vero che an-

⁽⁴³⁾ Cfr. PAISSAN, *Privacy giornalismo, Garante per la protezione dati personali*, II ed., Roma, 2006, 33.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. Cass. civ., 13 aprile 2007, n. 8838, in *Riv. dir. ind.*, 2008, 2, 133, secondo cui « *in tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, la divulgazione senza il relativo consenso è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione e non anche ove sia rivolta a fini pubblicitari. Pertanto l'utilizzazione televisiva di un filmato, adattandovi maldestramente una canzoncina pubblicitaria, va qualificato, in assenza del consenso degli aventi diritto (nella specie, tre attori professioni-*

sti), come illecito, fonte di obbligazione risarcitoria a carico del responsabile della stazione radiotelevisiva e del committente, tenuti a esercitare il controllo rispettivamente su ciò che trasmettono e su quello che chiedono di trasmettere ».

⁽⁴⁵⁾ Cfr. Trib. Roma, 12 marzo 2004, in *Danno resp.*, 2005, 879; Trib. Milano, 9 gennaio 2004, in *Nuovo dir.*, 2004, 869.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. Trib. Milano, Sez. civ., 8 novembre 2001, n. 12127, *inedita* ma citata in PERON, *Il diritto d'immagine nella giurisprudenza del tribunale ambrosiano*, in questa *Rivista*, 2006, 619.

⁽⁴⁷⁾ Trib. Venezia, 31 maggio 2008, in *www.personaedanno.it*.

che le vicende private di persone impegnate nella vita politica o di interesse pubblico», possono essere divulgate e diffuse; non è men vero che, « non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività »⁽¹⁸⁾.

Inoltre a tutela della sfera sessuale della persona, il Codice deontologico prevede che il giornalista comunque si astenga dalla « *descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile* » (art. 11, comma 1). Mentre, se di tratta di persone che rivestono una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, la « *pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona* » (art. 11, comma 2).

In quest'ambito la Cassazione, ha affermato che non possono ritenersi lecite « fotografie ritraenti atteggiamenti della vita privata ottenute con una condotta costituente reato, mediante intrusione in luoghi di privata dimora con mezzi tecnici particolari, perché esse non attengono alla manifestazione del pensiero, non trasmettono idee »⁽¹⁹⁾. Difatti — sempre con le parole della Cassazione — la pubblicazione/diffusione dell'altrui immagine « è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza — quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico — ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima »⁽²⁰⁾.

Da ultimo, infine va ricordato che la notorietà o l'esercizio di funzioni pubbliche non comporta un affievolimento della tutela riconosciuta ai congiunti e, in particolare, ai minori⁽²¹⁾. Con riferimento alla divulgazione delle immagini di quest'ultimi vi è « l'obbligo per il giornalista di acquisire l'immagine stessa correttamente, senza inganno e in un quadro di trasparenza, nonché di valutare, volta per volta, eventuali richieste di opposizione da parte del minore o dei suoi familiari »⁽²²⁾.

Le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la pubblicità dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Il Garante ha però osservato come questo rischio non sussista « quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando. Pertanto può ritenersi lecita, ad esempio, salvo casi assai particolari, la diffusione di immagini che ritraggono un minore in momenti di svago e di gioco. [...] Tali principi trovano naturalmente applicazione anche con riferimento alle immagini

⁽¹⁸⁾ Cass. pen., 9 ottobre 2007, n. 42067, in *Dir. giust.*, 2007.

⁽¹⁹⁾ Cass. pen., 22 febbraio 2008, n. 17408, in *www.dejure.giuffre.it*.

⁽²⁰⁾ Cass. civ., 29 settembre 2006, n. 21172, in *questa Rivista*, 2007, 807, con nota di GUADINO, *ivi*, 815. In

questo senso anche Trib. Venezia, 21 maggio 2008, n. 1185, in *www.personaedamo.it*.

⁽²¹⁾ Cfr. Trib. Milano, Sez. civ., 21.03.2002, in *AIDA*, 2003, 788-789.

⁽²²⁾ Garante, *Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti*, cit.

che ritraggono personaggi noti insieme ai loro figli, ad esempio nel contesto di un servizio che voglia testimoniare il rapporto positivo tra gli stessi»⁽²³⁾.

⁽²³⁾ PAISSAN, *Privacy giornalismo*, cit., 67, il quale osserva come «anche in tale ambito è comunque affidata al giornalista una prima valutazione in ordine al rischio che tale spettacolarizzazione possa incidere negativamente sul minore e sulla sua famiglia. Si dovrà in ogni caso evitare che la diffusione di tale tipo di dati assuma carattere sistematico: è infatti evidente la differenza che

esiste fra la raccolta occasionale dell'immagine delle persone che in un dato momento si trovano in un luogo pubblico ed invece la ripresa sistematica di tale situazione. Analoghe considerazioni in ordine alla liceità della diffusione possono essere formulate con riferimento alle immagini di neonati. Esse infatti si caratterizzano per avere una più ridotta valenza identificativa».

